

DELIBERAZIONE N. 84 del 17.10.2017

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DELL'AGENZIA FORESTAS- MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con il quale, in base all'art. 42 della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas;

PREMESSO che:

- con delibera n. 26 del 15/03/2017 veniva approvato il Regolamento per l'amministrazione del personale dell'agenzia FoReSTAS, che disciplina, fra l'altro, il procedimento disciplinare;
- la regolamentazione del procedimento disciplinare è stata recentemente modificata dal D Lgs 75/2017, che, con disposizioni imperative, ha modificato la procedura e i soggetti competenti a parlarne in essere;

RILEVATO che è necessario adeguare il regolamento dell'Agenzia alle nuove disposizioni imperative, per le parti non compatibili;

Tutto ciò premesso e rilevato,

DELIBERA

1. Il regolamento per l'amministrazione del personale dell'Agenzia FoReSTAS, approvato con delibera n. 26 del 15/03/2017 è modificato come segue:

Articolo 35

Soggetto competente all'esercizio del potere disciplinare per le infrazioni di maggior gravità

1. La competenza ad esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti non dirigenti dell'Agenzia per i fatti di maggior gravità ai sensi dell'art 55 bis comma 4 D Lgs 165/2001 è attribuita all'ufficio dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 55-bis, quarto comma, del D. Lgs 165/2001, s.m.i., retto dal Direttore Generale.

2. *Nell'esercizio di tale funzione il Direttore Generale è supportato da dipendenti con qualifica non inferiore a quella di quadro, individuati con sua determinazione e scelti, in via preferenziale, in base al possesso di specifiche competenze in materia di diritto del lavoro e sindacale. Essi svolgono tale compito nell'ambito dei doveri d'ufficio e in forza dell'ordinaria retribuzione, per un periodo continuativo non superiore a tre anni.*

3. *In caso di assenza o vacanza, il Direttore Generale è sostituito a norma dell'art. 30 della L.R. 31/1998.*

Articolo 36

Competenze dei dirigenti per le infrazioni di minore gravità

Per gli illeciti di minor gravità ai sensi dell'art 55 bis comma 1, addebitati ai dipendenti non dirigenti, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente e trova applicazione la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. La presente delibera è trasmessa agli Assessorati competenti per il controllo preventivo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14/1995.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale
Antonio Casula

L'AMMINISTRATORE UNICO
Prof. Giuseppe Pulina